



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

(5)

ACRISURE®
ACRISURE SERVICES

all. 5 C. Dip. 13/6/2024

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

La Società Acrisure Service Srl, con sede in Sassari, via Mazzini n.3, P. Iva, (02888100902), d'ora in poi denominata "Parte committente", in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Francesco Sardara, nato a Sassari il 21 dicembre 1998,

E

l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Sassari, viale Mancini n.5, C.F. 00196350904, d'ora in poi denominata "Ente promotore", rappresentata dal Direttore pro tempore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Michele Maria Comenale Pinto, nato a Potenza il 10 novembre 1960,

PREMESSO CHE

- la Parte committente intende dare impulso alla ricerca universitaria a medio-lungo termine nel campo dei sistemi autonomi;
- L'Ente promotore è dotato delle strutture necessarie nonché delle risorse idonee a svolgere le attività indicate ed è disponibile ad eseguire attività di ricerca per conto di terzi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
- la Parte committente e l'Ente promotore desiderano sviluppare ricerche innovative in aree di comune interesse;
- i risultati della ricerca oggetto del presente contratto non sono e non saranno in alcun modo utilizzabili a fini bellici;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convenute stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La Parte committente affida all'Ente promotore, che accetta, l'esecuzione di un programma di ricerca concernente il seguente tema: ***"L'impiego dei droni in agricoltura e nelle attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture critiche. Profili operativi ed assicurativi nello svolgimento delle attività specializzate. questioni di responsabilità e limitazione"***.



Articolo 2 – Programma della ricerca

Il programma della ricerca, concordato tra le Parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte all'Articolo 3, in cui, fra l'altro, vengono riportati gli obiettivi che s'intendono perseguire.

Nel corso dello svolgimento dei lavori in relazione all'evoluzione degli stessi potranno essere concordati, tra i responsabili scientifici del contratto, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca in argomento.

Articolo 3 – Responsabile scientifico. Attività della ricerca

L'Ente promotore designa il Prof. Giovanni Pruneddu, Associato di Diritto della Navigazione, quale Responsabile scientifico dell'esecuzione della ricerca. La Parte committente designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione della ricerca il Dott. Francesco Sardara.

Il progetto che è parte integrante del presente accordo si propone di comprendere le problematiche tecnico giuridiche connesse allo sviluppo di sistemi autonomi di volo e alla loro integrazione nello spazio aereo non segregato in agricoltura e nelle attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture critiche, nonché di approfondire i profili operativi ed assicurativi nello svolgimento delle attività specializzate. questioni di responsabilità e limitazione.

Nell'ambito del progetto sono previsti da parte dell'Ente promotore l'organizzazione di: convegni, pubblicazioni scientifiche accompagnate da uno studio monografico sul tema in generale degli UAV con una parte dedicata agli SWARM. L'Ente promotore custodisce e, su richiesta, fornisce alla Parte committente la documentazione finanziaria inerente alle attività realizzate. L'Ente promotore si impegna a fornire alla Parte committente la documentazione integrativa che dovesse risultare necessaria alla migliore verifica dell'attività svolta.

A seguito delle somme erogate dalla Parte committente, l'Ente promotore dovrà presentare una relazione tecnica sulle attività svolte accompagnata dalla documentazione analitica delle spese sostenute, funzionale alla presentazione del rendiconto di spesa da parte della Parte committente.

Resta in ogni caso tassativamente escluso il "cumulo di finanziamenti" e/o "doppio finanziamento" pertanto, una specifica voce di spesa non può essere finanziata più di una volta da fonti diverse, siano esse comunitarie, nazionali o regionali. Resta salvo il diritto al cofinanziamento della ricerca.



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



Articolo 4 – Corrispettivo

La Parte committente si impegna a versare all'Ente promotore, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € 40.000,00 per il biennio 2024/2026.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

La Parte committente corrisponderà all'Ente promotore la somma di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità:

- il 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare totale del contratto, pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00) + IVA di legge, in acconto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che verrà emessa dalla stipula della presente convenzione;
- il restante 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare totale del contratto, pari a 20.000,00 (euro ventimila/00) + IVA di legge, a conclusione del biennio (giugno 2026).

Le somme saranno corrisposte con le modalità sopra descritte in seguito ad emissione di fattura elettronica da parte dell'Università di Sassari.

Le parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 6 – Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte dell'Ente promotore e della parte Committente e avrà la durata di 24 mesi, con possibilità di proroga e/o sospensione delle attività che potranno eventualmente essere definite con accordi successivi.

Articolo 7 – Segretezza

L'Ente promotore, nella persona del Responsabile scientifico Prof. Giovanni Pruneddu, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del presente Contratto. La Parte committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei



confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente Contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo qualora provino che detta violazione si è verificata nonostante l'uso della diligenza necessaria alla natura delle informazioni.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 8 - Consulenze esterne

L'Ente committente potrà affidare l'esecuzione di particolari lavori a ditte specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito del presente contratto, così come potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori sperimentali. Il ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula di contratti a termine redatti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università questi dovranno essere autorizzati dall'Ateneo di provenienza e debitamente riportati nell'elenco del personale universitario che si allega al presente contratto. Oltre al Responsabile Scientifico indicato al precedente articolo 3, alla presente ricerca potrà eventualmente contribuire anche altro personale avente un preesistente rapporto di collaborazione con l'Università, quali professori e ricercatori, titolari di borse di dottorato e assegni di ricerca, titolari di borse di studio, personale a contratto (Co.Co.Co., collaboratori autonomi professionali, collaboratori autonomi occasionali), fatta salva la compatibilità del loro incarico con la collaborazione alla presente ricerca e previa eventuale autorizzazione degli organi scientifici e didattici di loro competenza. Potrà altresì contribuire al progetto di ricerca il personale appositamente reclutato dall'Università di Sassari per raggiungere gli obiettivi delineati.

Articolo 9 – Proprietà dei risultati della ricerca e pubblicazioni

I risultati della ricerca saranno di proprietà della Parte committente, fatti salvi i diritti morali di autore e inventore ai sensi delle leggi vigenti.



L'Ente promotore, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati. L'Ente promotore potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, e salva la preventiva autorizzazione scritta della parte Committente, che non sarà ragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Articolo 10 – Risultati brevettabili

Eventuali invenzioni brevettabili, originarsi nell'ambito della ricerca, saranno di proprietà comune e verranno depositate congiuntamente. L'Ente promotore, nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento industriale e commerciale del brevetto, si obbliga a concedere alla Parte committente, in regime di licenza esclusiva, la propria quota di titolarità secondo modalità, termini e condizioni da definire con accordi successivi.

Articolo 11 – Utilizzo del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente contratto non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università di Sassari.

Articolo 12 – Recesso unilaterale dal contratto

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso ad opera della Parte committente, essa corrisponderà all'Università di Sassari l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Articolo 14 – Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Sassari.

Articolo 15 – Registrazione e spese

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte committente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della parte committente.

Art.16 - Modalità di stipula e firme

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti

Per l'Ente Promotore

Firmato digitalmente da:
Comenale Pinto Michele Maria
Firmato il 10/06/2024 13:22
Dipartimento di Giurisprudenza
Valido dal 29/05/2024 al 29/05/2027
InfoCam (e) Publica (e) Elettronio Signature CA

Il Direttore
(Prof. Michele Maria Comenale Pinto)

Per la Parte Committente

Acrisure Service Srl
l'Amministratore Delegato
(Dott. Francesco Sardara)



SARDARA
FRANCESCO
10.06.2024
16:26:30
GMT+01:00